

VADEMECUM

INDENNITA' BONUS 600 EURO

SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI

INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Soggetti interessati:

- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020;
- partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO

Soggetti interessati:

- lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
- imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola;
- coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome;
- soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti e alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco;

La prestazione è riconosciuta ai predetti soggetti, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Soggetti interessati:

lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali (vedi apposita tabella, delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, di cui alla circolare INPS N.49/2020) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

La prestazione è riconosciuta ai predetti soggetti a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

INDENNITÀ AI LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Soggetti interessati:

- operai agricoli a tempo determinato;
- le figure equiparate, piccoli coloni e compartecipanti familiari, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Requisiti:

abbiano svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Soggetti interessati:

- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti soggetti non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.